



AGRICOLTORI ITALIANI

PRESENTAZIONE ALLE ISTITUZIONI

IL PAESE CHE VOGLIAMO

**Le proposte di Cia-Agricoltori Italiani
per la modifica della Legge 157/92
sulla gestione della fauna selvatica**



LE DIRETTRICI DI CIA – AGRICOLTORI ITALIANI PER LA MODIFICA DELLA L.157/92

La questione dei danni da selvatici è diventata insostenibile pressoché su tutto il territorio italiano. La crescita dell'incidenza dei danni è esponenziale. Ogni valutazione o stima viene immediatamente superata nei fatti.

I problemi e i danni si riscontrano su diversi piani. Sul piano economico-produttivo la presenza eccessiva, soprattutto di ungulati, sta rendendo impossibile in molte aree l'attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono e conseguenze negative sulla tenuta idrogeologica dei territori.

Sul piano ecologico/ambientale crescono le alterazioni ecosistemiche e i disequilibri tra specie, con l'incremento del rischio di estinzione di animali caratteristici dei nostri territori. Sul piano civilistico e salutistico si diffondono malattie causate da selvatici, crescono gli episodi di incidenti stradali con numerose vittime e di aggressioni dirette anche dell'uomo.

E' del tutto evidente che le attuali politiche, orientate alla mera conservazione della fauna, dimostrano la loro totale inadeguatezza a governare questi processi ed a contenere i danni.

La legislazione vigente, nata in una situazione ambientale e sociale completamente diversa da quella attuale, risulta essere obsoleta e carente per affrontare i problemi odierni. Per questo motivo la Cia Agricoltori Italiani intende proporre una radicale riforma della Legge 157/92 che regola in Italia la materia e si rende protagonista di una mobilitazione generale in tutte le Regioni, oltre che nei confronti del Governo centrale, per modificare profondamente queste politiche.

La Cia Agricoltori Italiani fonda il suo progetto di radicale riforma della legge 157/92 su alcuni punti qualificanti, che vengono qui sinteticamente indicati. Nello stesso tempo presenta un'organica proposta di emendamenti alla Legge, non per esaurire o chiudere il dibattito, ma al contrario come base di discussione per favorire un confronto tra tutte le parti interessate a questa materia, con le Amministrazioni e le forze politiche. Un confronto che si ritiene debba essere aperto, ma anche tempestivo e proficuo.

Sostituire il concetto di “protezione” con quello di “gestione”.

La finalità di fondo, indicata già nel titolo della legge, deve essere modificata passando dal principio di “protezione” a quello di “gestione”. Il titolo della Legge, potrebbe pertanto diventare “Norme per la gestione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La Legge 157 approvata nel 1992 nasceva in una situazione ambientale in cui risultava prioritario focalizzarsi sulla conservazione della fauna, a rischio di estinzione per moltissime specie caratteristiche dei nostri territori. Oggi la situazione è completamente diversa, accanto a specie da tutelare in aree specifiche, ci sono altre che sono in sovrannumero o addirittura diventate infestanti, che creano danni ambientali ed economici.

Il concetto di *protezione* o *tutela* rientra, quando opportuno, all’interno di quello più generale di *gestione*. Occorre cioè ricercare la densità ottimale delle singole specie, in equilibrio tra loro e compatibili con le caratteristiche ambientali, sociali ed economiche del territorio, con particolare riguardo alle attività agricole.

In questa ottica è necessario accrescere e migliorare le procedure di monitoraggio e controllo della presenza dei selvatici, valorizzando sia l’apporto di organismi scientifici competenti, sia la partecipazione democratica attiva delle diverse parti interessate.

Ricostituire il Comitato tecnico faunistico venatorio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La materia della gestione della fauna selvatica è molto complessa coinvolge direttamente la qualità dei nostri territori ed il benessere delle comunità locali. L’attuale Legge divide le competenze in diversi ministeri, in particolare nel Mattm e nel Mipaaf, ma creando nella prassi squilibri e contrapposizioni spesso non risolte.

Per la complessità della materia, occorre riportare alcune competenze di fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, di fatto, ricostituire presso questa sede: il *Comitato tecnico faunistico e venatorio*, partecipato dai due Ministeri indicati, da Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, dai rappresentanti delle parti interessate e da alcune fondamentali istituzioni scientifiche.

Nello stesso tempo, la gestione della fauna selvatica necessita di dati ed informazioni scientifiche, tempestive e ricorrenti. Per questo si ritiene che l’ISPRA, che recentemente

ha “assorbito” l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, debba articolarsi meglio sul territorio a supporto della azione di governo e programmazione delle Regioni.

Distinguere le attività di gestione della fauna selvatica da quelle dell’attività venatoria.

La gestione della fauna selvatica e l’attività venatoria hanno evidentemente delle connessioni tra loro, ma si tratta di due aspetti profondamente distinti: di carattere generale di governo del territorio il primo, e specifico, ludico-ricreativo il secondo.

Questa distinzione deve essere presente e caratterizzare la programmazione e la gestione del sistema.

Si tratta di intervenire dapprima radicalmente nella *governance*, garantendo l’effettiva partecipazione e consultazione del mondo agricolo a tutela delle proprie attività.

Nella programmazione e nel governo della materia va rafforzato il ruolo delle Regioni e delle Province Autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità a strutture ed organismi subordinati.

Le procedure di programmazione faunistica e delle attività venatorie devono essere semplificate, armonizzate con le Direttive Europee e, nello stesso tempo, rese più dinamiche per adeguarsi, mitigare o governare le trasformazioni in atto sui territori.

In questo quadro vanno ridisegnati e ridefiniti i compiti degli Ambiti territoriali di gestione faunistica e venatoria (al posto degli *Ambiti territoriali di caccia*), anche assicurando loro una natura giuridica meglio definita.

Va sancito il principio che, in linea generale ma valutando caso per caso, le specie di recente ibridazione non sono da conservare, ma spesso da eradicare, per l’effettiva tutela delle specie autoctone.

Le attività di controllo della fauna selvatica non possono essere delegate all’attività venatoria.

Il controllo delle specie in eccesso deve rappresentare un’azione prioritaria nella programmazione faunistica, mettendo in campo tutti gli strumenti preventivi e operativi necessari, anche con strumenti di emergenza e di pronto intervento.

Il controllo anche quando prevede l’abbattimento selettivo dei selvatici deve essere svolto prioritariamente da personale pubblico e/o dagli addetti della vigilanza venatoria, oltre che dall’azione ordinaria della caccia selettiva.

Deve essere prevista o rafforzata la possibilità di istituire personale ausiliario, adeguatamente preparato e munito di licenza di caccia, per essere impiegato dalle autorità competenti in convenzione.

Deve essere rafforzata l'autotutela degli agricoltori.

Gli agricoltori, sentito il parere dell'Ispra, sui propri fondi devono poter essere autorizzati ad agire in autotutela, con metodi ecologici, interventi preventivi o anche mediante abbattimento con armi da fuoco, se muniti di licenza di caccia o se convenzionati con il personale ausiliario, adeguatamente preparato operativo sul territorio, in convezione con le Regioni e le Province Autonome.

Risarcimento totale del danno.

Laddove, malgrado le azioni preventive ed i piani di contenimento, le attività agricole, anche connesse, abbiano subito danni da fauna selvatica, i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno diritto al risarcimento integrale della perdita effettivamente subita a causa di animali di proprietà dello Stato.

Il risarcimento deve essere integrale, comprensivo dei danni diretti ed indiretti alle attività imprenditoriali. I criteri di determinazione dei danni e le procedure ed i tempi del risarcimento devono essere omogeni sul territorio regionale, in modo da non avere comportamenti difformi tra zone e/o tipologie di imprese.

La gestione dei risarcimenti deve essere di spettanza delle Regioni e delle Province Autonome, che eventualmente possono delegare competenze e responsabilità o usufruire della collaborazione di organismi ed enti subordinati.

Per i risarcimenti le Regioni si servono di fondi provenienti dalle tasse di concessione all'abilitazione dell'attività venatoria, eventualmente integrati con fondi propri, qualora risultassero insufficienti.

Queste precisazioni legislative sono necessarie anche per supportare la notifica a Bruxelles, ai sensi della Regolamentazione Europea sugli aiuti di Stato, per dimostrare che tali trasferimenti di denaro alle imprese sono giustificati, doverosi e non ledono in alcun modo i principi del Mercato Unico.

Tracciabilità della filiera venatoria.

Ai fini della sicurezza e della salute pubblica, ma anche per un generale miglior governo del settore, occorre assicurare un efficace controllo ed adeguata tracciabilità della filiera

venatoria, partendo dalla presenza di centri di raccolta, sosta e lavorazione della selvaggina, idonei ed autorizzati, in tutte gli areali di caccia.

In linea di principio va regolamentato il principio che per tutti gli animali, specie per gli ungulati, la selvaggina non direttamente consumata dal cacciatore, ma in qualsiasi altro modo commercializzata ed immessa al consumo deve essere tracciata e passare per i centri di raccolta autorizzati.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

ART. 1

(Modifiche al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Al titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) La parola «protezione» è sostituita dalla seguente: «gestione».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

2. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, dopo la parola: «tutelata» sono inserite le seguenti: «e gestita»;
 - b) al comma 1-bis, dopo le parole «esigenze ecologiche,» sono inserite le seguenti: «economiche, agricole»;
 - c) al terzo comma, l'ultimo periodo è soppresso;
 - d) al quarto comma, le parole: «Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,» sono sostituite dalle seguenti «Le direttive 2009/147 CE del Parlamento Europeo del 30 novembre 2009»;
 - e) il quinto comma è abrogato;
 - f) al settimo comma, le parole: «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ispra»;
 - g) al comma 7-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al primo periodo, le parole: «Lo Stato incoraggia» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato, attraverso l'Ispra, le Università, i centri di ricerca pubblici e privati, nonché gli enti gestori delle aree protette, assicura»;
 - il terzo periodo è soppresso.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «Specie oggetto di prelievo e controllo»;
- b) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;
- c) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «1-bis. Il prelievo venatorio della fauna selvatica omeoterma, quanto all'individuazione delle specie cacciabili, alla relativa classificazione circa lo stato di conservazione, ai periodi e alle possibilità di prelievo venatorio o di mero controllo, nonché ai mezzi, metodi e sistemi impiegabili, deve intendersi disciplinato con rinvio formale alla Direttiva n. 92/43/CEE e CE 147/2009. Il Comitato Tecnico Faunistico Nazionale di cui al successivo art. 8, su parere conforme dell'ISPRA, individua, le specie oggetto di particolare protezione, escluse quindi dal prelievo venatorio, tenuto conto:
 - a) delle specie minacciate di estinzione;
 - b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
 - c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
 - d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat
 - e) dell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e dell'interesse della sicurezza aerea,
 - f) dell'interesse alla tutela dell'attività agricola per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
 - g) delle esigenze di protezione della flora e della fauna;
 - h) delle esigenze della ricerca e di formazione, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.»
- d) al secondo comma, dopo le parole: «7 febbraio 2015,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli animali riconosciuti come ibridi,».

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, su parere dell'Ispra, possono autorizzare gli Istituti scientifici, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche nonché i Musei di storia naturale ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli.»;

- b) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al primo periodo le parole: «su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle province autonome su parere dell'Ispra»;
 - la parola: «organizzati» è sostituita dalla seguente: «disciplinati»;
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti é concessa dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'ISPRA, il quale svolge compiti di controllo su queste attività.»;
- d) i commi tre-bis e tre-ter sono abrogati;
- e) al quinto comma, le parole: «all'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispra».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole: «su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome, su parere dell'Ispra»;
 - b) al comma 3-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «La realizzazione di tali manufatti non costituisce attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole: «e trofei» sono soppresse.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compiti dell'Ispra»;

- b) il primo comma, è sostituito dal seguente: «L'Ispra opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome.»;
- c) il secondo comma, è sostituito dal seguente: «Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente sono coordinate, nella loro attività, dall'ISPRA, alle cui direttive si attengono. nello svolgimento dei compiti di cui al comma seguente.»;
- d) al terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - le parole: «L'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ispra»;
 - dopo le parole: «di collaborare con» sono inserite le seguenti: « gli enti gestori di aree protette,».
- e) al quarto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - le parole: «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPRA, ivi compreso le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,»;
 - alla fine del primo periodo, la parola: «diplomati.» è sostituita dalle seguente: «laureati.» ;
 - il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
- f) il quinto comma, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto approva, su proposta del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare e del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, approva lo statuto dell'ISPRA, assicurando che le funzioni inerenti la tutela, la gestione e lo studio della fauna selvatica, abbiano una propria autonomia organizzativa e gestionale.»;
- g) il sesto comma, è sostituito dal seguente: « i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA, su proposta congiunta del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, garantendo effettiva pariteticità tra i due dicasteri.»

ART. 8

(Modifiche all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'ISPRA, da tre rappresentanti per le associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti per le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti per le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.»;

- b) al secondo comma, le parole: «Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;
- c) al terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - la parola «consultivo» è soppressa;
 - dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «Svolge in particolare le funzioni di cui al precedente art.2, comma 2» e «Per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di personale distaccato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo.»

ART.9

(Modifiche all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 9 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, la parola «province» è sostituita dalle seguenti: «regioni ed alle province autonome».

ART.10

(Modifiche all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 10 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Tutto il territorio agro-silvo-pastorale, ivi compreso le aree di cui al successivo comma 3, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata ad ottenere l'equilibrio tra le esigenze di conservazione delle varie specie di fauna selvatica e le esigenze della produzione agricola, perseguendo il fine della densità ottimale delle varie specie di fauna selvatica, anche mediante il prelievo venatorio.»;
 - b) Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la suddivisione del territorio in distretti territoriali di gestione faunistica e venatoria, che tengano conto della vocazione dei territori e delle esigenze delle attività agricole. L'intera pianificazione faunistico e venatoria viene effettuata sulla base di criteri omogenei su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree

regionali protette di cui al successivo comma 3, in particolare relativamente al censimento, al monitoraggio, alla gestione della fauna ed alla determinazione delle procedure di risarcimento.»;

- c) Il quinto e il sesto comma sono abrogati;
- d) Il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della pianificazione generale del territorio le regioni e le province autonome, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale ed i rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute presenti sul territorio nonché quelli delle associazioni ambientaliste riconosciute presenti nel territorio, avvalendosi dell'ISPRA, predispongono, articolandoli nei distretti territoriali faunistico e venatori, i piani pluriennali faunistico e venatori pluriennali.»;
- e) all'ottavo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a.1) programmi di gestione pluriennali della fauna selvatica omeoterma» e «a.2) programmi e gli strumenti di intervento immediato per tutelare produzioni e colture agricole in pericolo di danni gravi»;
 - dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c.1) i centri di raccolta e lavorazione ai sensi del Reg. (CE) N. 852/2004, assicurando adeguata diffusione sull'intero territorio regionale»;
 - alla lettera f), le parole «i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri delle procedure per il risarcimento in favore degli imprenditori agricoli e dei conduttori dei fondi rustici»;
- f) Il decimo comma è abrogato;
- g) all'undicesimo comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - dopo le parole «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno»;
 - le parole: «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISPRA trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e al Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del mare un»;
 - dopo le parole «pianificazione faunistico-venatoria» sono inserite le seguenti: «anche evidenziando le eventuali criticità in ordine all'attività agricola in generale»;
- h) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente a quanto stabilito al comma 1, il piano faunistico e venatorio pluriennale regionale determina i criteri per la suddivisione del territorio suddivisione del territorio in Ambiti Territoriale di gestione faunistica e venatoria (AT)».

ART.11

(Modifiche all'articolo 11 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 11 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la parola «proteggere» è sostituita dalla seguente: «gestire»;
- alla fine del periodo, dopo le parole «le tradizioni locali» sono inserite le seguenti: «, nonché le esigenze della produzione e delle attività agricole.»

ART.12

(Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 12 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole «ai cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro»;
- b) al quinto comma, lettera b), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in via esclusiva»;
- c) al sesto comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per la commercializzazione deve essere obbligatoriamente conferita nei centro di raccolta, cui al cui precedente art. 10, comma 8, lettera c1)»;
- d) al settimo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quello di cui all'art. 16, primo comma, lett. b)»;
- e) all'ottavo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero degli Interni sono stabilite le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitativi rilasciati da autorità estere»;
- f) al nono comma, le parole «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo»;
- g) al dodicesimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al primo periodo comma, le parole: «e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «ed i distretti territoriali faunistico e venatori ove è consentita l'attività venatoria»;
 - l'ultimo periodo è soppresso;

ART.13

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole « di caccia, di dimensioni» sono sostituite dalle seguenti: « di gestione faunistica e venatoria, di dimensioni provinciali, interprovinciali o»;
 - b) il secondo comma è abrogato;
 - c) al terzo comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - le parole « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dell'ISPRA e del Comitato Nazionale Faunistico Venatorio»;
 - le parole «per ogni ambito territoriale di caccia», sono sostituite dalle seguenti: «da ascrivere nei piani di cui all'art. 10»;
 - d) al quarto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - le parole « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere dell'ISPRA e del Comitato Nazionale Faunistico Venatorio»;
 - le parole «in comprensori», sono sostituite dalle seguenti: «in distretti di gestione faunistica e venatoria o in altre ripartizioni territoriali già costituite»;
 - e) il quinto comma, è sostituito dal seguente: «Sulla base di norme regionali predisposte in modo da favorire la più ampia mobilità venatoria tra più distretti di gestione faunistico e venatoria anche contemporaneamente, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso almeno in un Ambito Territoriale nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri distretti di una diversa regione»;
 - f) il sesto e il settimo comma, sono abrogati;
 - g) all'ottavo comma, le parole «direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini» sono sostituite dalle seguenti: «organi amministrativi regionali»;
 - h) il decimo comma, è sostituito dal seguente: «Gli Ambiti Territoriali di gestione faunistica e venatoria (AT) sono enti territoriali di natura privatistica, di cui le Regioni, con legge, disciplinano la costituzione, la composizione dei relativi organi, secondo lo schema: assemblea, consiglio direttivo, e organo di vigilanza e controllo. Fanno parte dell'assemblea tutti i titolari di licenza per l'esercizio venatorio residenti nel territorio dell'AT, nonché i proprietari e i conduttori di fondi agricoli, titolari di imprese agricole, purché non muniti di licenza di caccia. Nel consiglio direttivo deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 dei componenti,

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti nel territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale ed il 20 per cento dai rappresentati degli enti locali. L'organo di vigilanza e controllo, è nominato dalla Giunta regionale, e svolge i compiti di revisore contabile. Entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente al bilancio predisposto dal consiglio direttivo, l'organo di revisione trasmette alla Regione di competenza una relazione sulla situazione amministrativa e contabile dell'ATC, segnalando eventuali irregolarità o illeciti. La regione ha in ogni caso il potere di commissariare, innanzi a gravi irregolarità, l'AT. Nessun compenso può essere corrisposto ai membri degli organi direttivi degli ACT, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.»

- e) all'undicesimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole «Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza», sono sostituite dalle seguenti: «Anche avvalendosi della collaborazione degli AT, le Regioni, sentito il parere dell'ISPRA e delle sue articolazioni regionali, di cui all'articolo 7, promuovono e organizzano»;
 - le parole «programma agli» e «provvede», sono sostituite dalle seguenti: «programmano gli» e «provvedono»;
 - alla lettera a), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «il recupero del paesaggio agro-silvo-pastorale tradizionale»;
- f) al dodicesimo comma, le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome»;
- g) al tredicesimo comma, dopo le parole «L'appostamento temporaneo» sono inserite le seguenti: «a specie diverse dagli ungulati»;
- h) al quattordicesimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: «L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome provvedono»;
 - le parole «e dall'esercizio dell'attività venatoria», sono soppresse;
- i) dopo il quindicesimo comma, è inserito il seguente: «15-bis. Le regioni assicurano, in ogni AT, la presenza di almeno un centro di raccolta e lavorazione della selvaggina ai sensi del Reg. (CE) N. 853/2004, e promuovono la filiera controllata e di qualità delle carni provenienti dall'attività venatoria»;
- j) il sedicesimo e il diciassettesimo comma sono abrogati.

ART.14

(Modifiche all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 15 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al sesto comma, dopo le parole « esercitare l'attività venatoria » sono inserite le seguenti: «, anche per quanto riguarda gli interventi diretti di cui al successivo art. 19, comma 3, »;
 - b) al settimo comma, primo periodo, sono infine aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto nel successivo art. 19, comma 3. ».

ART.15

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 16 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al sesto comma, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - dopo le parole «aziende agri-turistico-venatorie», sono inserite le seguenti: «quale attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c.», »;
 - le parole «per tutta la stagione», sono sostituite dalle seguenti: « durante tutto l'anno ».

ART.16

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 18 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo, è sostituito dal seguente: « 1. L'esercizio venatorio è consentito previa emanazione annuale da parte delle regioni e delle province autonome di appositi calendari, conformi ai piani faunistici pluriennali di cui al precedente art. 10, in cui sono indicati: i periodi e le modalità di prelievo di ciascuna specie cacciabile ai sensi dell'art. 2 comma 2, i limiti di cerniere, nonché ogni altra disposizione idonea a garantire la sostenibilità ecologica del prelievo venatorio medesimo. 2. 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli; 3. Le regioni e le province autonome non consentono il prelievo venatorio di specie determinate quando sussistono importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 4. La caccia agli ungulati è consentita unicamente sulla base di piani di prelievo quali-quantitativi annuali, redatti per ciascuna unità territoriale di

gestione di cui all'art. 10, e finalizzati alla conservazione delle specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente e l'ecosistema e con le attività agro-silvo-pastorali, nell'obiettivo di più ampia tutela della biodiversità. 5. L'ISPRA, avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente esprime obbligatoriamente il proprio parere sui provvedimenti di cui ai precedenti commi. 6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.».

ART.17

(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 19 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo, è sostituito dal seguente: «1. Le regioni, acquisito il parere di cui all'art. 18 comma 4, anche nelle zone soggette a divieto venatorio, provvedono al controllo di specie di fauna selvatica: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire danni gravi, alle attività economiche e specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante. 2. Le attività di controllo sono pianificate dalle Regioni e devono prevedere anche azioni di pronto intervento d'emergenza nel caso di danni in atto. Le attività di controllo sono prioritariamente attuate dagli addetti alla vigilanza venatoria e da operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome previa frequenza di appositi corsi approvati dall'ISPRA. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 3. Le regioni e le province autonome, inoltre, nell'ambito delle attività di controllo, autorizzano i titolari di imprese agricole a praticare nelle proprie aziende azioni di contenimento preventivo di specie dannose alle proprie attività imprenditoriali, anche mediante abbattimento con armi da fuoco se muniti di licenza per l'esercizio venatorio ovvero se in convenzione con personale ausiliario, abilitato dalle regioni, di cui al comma 2. 4. Nei territori individuati dai piani faunistici come non vocati per la presenza di fauna selvatica, in presenza di danni gravi ed irreparabili alle coltivazioni ed alla produzione agricola, i proprietari ed i conduttori di fondi agricoli, possono intervenire, in qualsiasi periodo dell'anno, direttamente, se muniti di licenza per l'esercizio venatorio, ed effettuare, in mancanza di valide alternative, l'abbattimento del selvatico nocivo. Dell'abbattimento deve essere data immediata comunicazione al competente Dell'abbattimento deve essere data

immediata comunicazione al competente ufficio provinciale o regionale preposto alla gestione della fauna selvatica.».

ART.18

(Modifiche all'articolo 19bis. della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 19bis. *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - il terzo periodo è soppresso;
 - il quarto periodo è soppresso.

ART.19

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 21 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, lettera b) primo periodo, sono infine aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto nei piani faunistici regionali pluriennali, ai sensi del precedente art. 19, comma 3»;
 - b) al primo comma, lettera t) primo periodo, sono infine aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo quanto consentito dalla normativa dell'Unione europea e proveniente dai centri di raccolta di cui al precedente art. 10, comma 8, lettera c.1)».

ART.20

(Modifiche all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 23 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al quarto comma, la parole: « I proventi della tassa di cui al comma 1 sono», sono sostituite dalle seguenti: « I proventi della tassa regionale di cui al comma 1 sono destinati secondo quanto disposto al successivo art. 26».

ART.21

(Modifiche all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 26 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il primo comma, è sostituito dal seguente: «1 Laddove, malgrado i piani di prelievo e di contenimento della fauna, le attività economiche, in particolare le produzioni e le attività agricole abbiano subito danni, i proprietari ed i conduttori dei fondi hanno diritto all'integrale risarcimento, comprensivo cioè dei danni diretti ed indiretti, del pregiudizio effettivamente subito. Le regioni e le province autonome, con gli introiti dei contributi di cui all'art. 23 e, qualora non sufficienti, integrati con fondi propri, costituiscono apposito fondo, dalle stesse direttamente gestito. Con legge regionale sono stabilite le procedure per assicurare l'effettiva valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ed il tempestivo pagamento dei risarcimenti, garantendo uniformità di criteri, procedure e tempi del risarcimento su tutto il territorio regionale. Nella stessa legge regionale possono essere previste forme di delega operativa anche parziale a strutture o organismi sub regionali»;
- b) Il secondo e il terzo comma sono abrogati.

ART.22

(Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 30 *della legge 11 febbraio 1992, n. 157* sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera a) le parole da: « in periodo di divieto» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, salvo le ipotesi di intervento di cui all'art.19, in periodo di chiusura generale ad ogni specie;»;
 - la lettera b) è soppressa;
 - alla lettera c) le parole da: «di orso» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di specie oggetto di particolare protezione individuate dal Comitato tecnico faunistico Nazionale su parere conforme dell'ISPRA;»;
 - alla lettera f), infine, la parole: «di silenzio venatorio», sono sostituite dalle seguenti: « stabiliti come silenzio venatorio o nei riguardi di specie nei periodi in cui il prelievo non è ammesso;»;
 - la lettera g) è soppressa;
 - alla lettera i) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «salvo le ipotesi di intervento di cui all'art. 19».



www.cia.it